

Ravenna, lì 04 luglio 2014

Spett.li

**CLIENTI**

**LORO INDIRIZZI**

**OGGETTO: DL 91/2014 – Decreto Competitività**

Con la pubblicazione sulla G.U. del DL n. 91/2014 (cd. “Decreto Competitività”) sono state introdotte alcune importanti novità di carattere fiscale in merito a:

- Modifiche al Codice Civile in materia societaria;
- Agevolazioni fiscali in materia agricola;
- Modifiche all’ACE per le società;
- Bonus acquisto beni strumentali;
- Riduzione incentivi impianti fotovoltaici.

<b>MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA SOCIETARIA</b>
---

Il Decreto in oggetto ha introdotto importanti modifiche in tema di diritto societario.

**1. Nomina del Collegio Sindacale/Revisore nelle SRL**

La presenza del Collegio Sindacale/Revisore non è più subordinata all’entità del capitale sociale, ma è obbligatoria nei seguenti casi:

- Superamento di 2 dei 3 limiti previsti dall’art. 2435-*bis* del Codice Civile<sup>1</sup>;
- Obbligo per la società di redigere il bilancio consolidato;
- La società è controllante di una società obbligata alla revisione legale.

---

<sup>1</sup> 1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 €, 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 €, 3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

## **2. Trasformazione da società di persone a società di capitali**

A seguito di trasformazione in società di capitali da parte delle società di persone è ora previsto che il capitale sociale risultante dalla trasformazione possa risultare alternativamente da:

- Relazione di stima redatta da un esperto nominato dal tribunale;  
*oppure*
- Documentazione ex art. 2343-ter<sup>2</sup> prevista in caso di conferimento di beni in natura o crediti, **senza, pertanto, la necessità di intervento dell'esperto nominato dal tribunale.**

## **3. Nuova misura del capitale minimo delle SPA**

Il capitale minimo per la costituzione delle SPA è ora fissato in **€ 50.000,00** (precedentemente € 120.000,00), con possibilità delle società preesistenti di adeguarsi al nuovo limite.

### **BONUS SETTORE AGRICOLO**

#### **1. CREDITO E-COMMERCE**

Il Decreto in esame prevede la possibilità per le imprese operanti nel settore agricolo<sup>3</sup> di usufruire di un credito d'imposta pari al **40% delle spese sostenute** per la *realizzazione e l'ampliamento di strutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico*, fino ad una massimo di **€ 50.000**.

Tale credito è riconosciuto per il triennio 2014-2015-2016 ed è utilizzabile **esclusivamente tramite Mod. F24**.

<sup>2</sup> Art. 2343-ter: [omissis..] *..non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:*

- a) *al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero*
- b) *al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità*

*Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all'atto costitutivo.*

<sup>3</sup> Imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e Piccole e Medie Imprese ai sensi del Regolamento UE n. 800/2008 che producono prodotti alimentari non ricompresi nel predetto Allegato I.

## **2. BONUS SVILUPPO NUOVI PRODOTTI**

È stato concesso un ulteriore credito d'imposta, sempre alle imprese operanti nel settore agricolo, pari al **40% delle spese sostenute per lo sviluppo di nuovi prodotti, nuove pratiche, nuovi processi e tecnologie e per la cooperazione di filiera**, fino ad un massimo di **€ 400.000**.

Tale credito è riconosciuto per il triennio 2014-2015-2016 ed è utilizzabile **esclusivamente tramite Mod. F24**.

L'effettiva operatività delle predette agevolazioni è subordinata ad un Decreto di prossima emanazione e le stesse dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dalla Commissione UE.

### **ASSUNZIONE GIOVANI LAVORATORI AGRICOLI**

Con riguardo alle assunzioni effettuate nel periodo **01/07/2014 – 30/06/2015**, il Decreto prevede la possibilità per i datori di lavoro agricoli di fruire di un incentivo pari a **1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali**, a condizione che i lavoratori assunti siano di età compresa tra 18 e 35 anni, senza un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e siano disoccupati da almeno 6 mesi.

I contratti dovranno necessariamente essere a **tempo indeterminato** o con **durata almeno triennale**.

#### **Modalità di utilizzo incentivo**

Per le assunzioni a **tempo indeterminato** → 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione, 6 mensilità dal completamento del secondo, 6 mensilità dal completamento del terzo.

Per le assunzioni a **tempo determinato** → 18 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione.

Le modalità attuative della disposizione in esame saranno definite con Circolare dell'INPS.

---

**ALTRE MISURE FISCALI AGRICOLI**

---

**Riduzione Cuneo fiscale IRAP.**

Con decorrenza dal periodo d'imposta 2014 e previa autorizzazione della Commissione UE, le deduzioni IRAP saranno riconosciute anche ai **lavoratori agricoli stagionali**, nella **misura del 50%**, a condizione che:

- siano impiegati per almeno 150 giorni all'anno;
- il contratto sia almeno di durata triennale.

Tale agevolazione non si deve considerare ai fini del calcolo dell'acconto 2014 calcolato con il metodo previsionale.

**Detrazione affitto terreni agricoli.**

Con decorrenza dal periodo d'imposta 2014 è introdotta una **detrazione del 19%<sup>4</sup>** per le spese sostenute per i **canoni di affitto dei terreni agricoli** nel limite di € 80 per ogni ettaro locato fino ad un massimo di € 1.200 € l'anno.

Tale agevolazione è rivolta esclusivamente ai **coltivatori diretti/IAP** di età inferiore ai 35 anni ed iscritti nella previdenza agricola e non può essere considerata ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF 2014.

**Determinazione forfetaria reddito terreno incolto.**

In caso di mancata coltivazione del terreno agricolo per un'intera annata agraria, con l'abrogazione del comma 1, art. 31 T.U.I.R. è preclusa la possibilità di determinare il reddito dominicale in via forfetaria.

**Rivalutazione reddito dominicale e agrario.**

Per il triennio 2013-2014-2015 la rivalutazione dei terreni agricoli è fissata nelle seguenti misure:

2013/2014 → 15%;

2015 → 30%;

2016 → 7%.

Per i **terreni non coltivati posseduti da IAP/COLTIVATORI DIRETTI**, è confermata la rivalutazione del 5% per il 2013/2014 e del 10% per il 2015.

---

<sup>4</sup> Agevolazione subordinata al rispetto della disciplina *de minimis* degli aiuti di Stato.

### **BONUS ACQUISTO BENI STRUMENTALI**

Nuovamente riproposto, in favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa<sup>5</sup>, l'incentivo per gli investimenti in **beni strumentali nuovi**<sup>6</sup>.

Tale incentivo è riconosciuto per **acquisti superiori a € 10.000 per singolo bene ed effettuati nel periodo dal 25/06/2014 al 30/06/2015.**

L'agevolazione si configura in un **credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei 5 periodi d'imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.**

#### **Modalità di utilizzo del credito.**

Il credito è ripartito in **3 quote annuali di pari importo**, a decorrere dall'01/01 del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento (per investimenti nel 2014 → utilizzo dall'01/01/2016) ed è **utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite Mod. F24.**

#### **Cause di decadenza.**

Il bonus decade in caso di:

- cessione del bene prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto;
- trasferimento del bene in strutture fuori dal territorio italiano entro la fine del quarto anno successivo a quello di acquisto.

### **MODIFICHE ALL'ACE**

#### **ACE per società quotate.**

Per le società quotate, la **base imponibile dell'ACE** (rappresentata dalla variazione in aumento del capitale proprio) è **aumentata del 40%.**

Tale incremento è limitato al periodo d'imposta nel quale la società viene quotata e nei 2 successivi, **previa autorizzazione della Commissione UE.**

<sup>5</sup> Ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative.

<sup>6</sup> Ricompresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007.

**Trasformazione dell'eccedenza ACE in credito d'imposta IRAP.**

È possibile utilizzare l'eventuale eccedenza ACE – non utilizzata a seguito di incapacienza del reddito complessivo – in diminuzione dell'IRAP, ripartendolo in 5 quote annuali di pari importo.

Il credito è quantificato nella misura del 27,5% dell'eccedenza (ai fini IRES) ovvero applicando l'aliquota per scaglioni (ai fini IRPEF).

Tale possibilità decorre dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2014 ed è **alternativa** al riporto dell'eccedenza ai periodi d'imposta successivi.

**FOTOVOLTAICO - INTERVENTI SULLE TARIFFE INCENTIVANTI**

Per i titolari di impianti fotovoltaici con potenza nominale **superiore a 200 kw**, dall'01/01/2015 verrà effettuata una **riduzione modulata percentuale** in funzione del periodo residuo con estensione dell'incentivazione a 24 anni.

Tale percentuale sarà la seguente:

Periodo residuo in anni	Percentuale di riduzione dell'incentivo
12	25%
13	24%
14	22%
15	21%
16	20%
17	19%
18	18%
Oltre 19	17%

In alternativa è possibile optare al **GSE entro il 30/11/2014** per la riduzione dell'8% per la durata residua.

Dal **secondo semestre 2014** le tariffe incentivanti sono erogate in rate mensili pari al 90% della *produttività media annua stimata* dell'impianto, con congruaglio entro il 30/06 dell'anno successivo.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti,  
porgiamo distinti saluti.